



All'interno delle pubbliche amministrazioni si aggirano "strani" personaggi, sono soggetti chiamati a svolgere compiti di grande responsabilità e competenza. A loro è affidata la specifica ed esclusiva attribuzione delle cause e degli affari legali, dotati di una propria autonomia e ai quali viene affidata la consulenza e la assistenza, giudiziale e stragiudiziale, nelle controversie coinvolgenti gli enti di appartenenza, con esclusione delle attività di "gestione" (v. Cass. Civ. Sez. Un. 03/05/2005 n. 9096, CNF 29 maggio 2006 n. 37, TAR Emilia Romagna Parma 20 dicembre 2001 n. 1049). Di fatti si tratta di una categoria un po' particolare ed è per questo che fanno parte di un elenco speciale allegato all'albo degli avvocati dei consigli dell'ordine, sono avvocati anche loro, ma spesso sono considerati avvocati di serie B. Concorrono con la loro attività sia di consulenza professionale e di assistenza stragiudiziale che di difesa e rappresentanza in giudizio al migliore perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Ente di appartenenza, ma spesso subiscono in prima persona tutti i disagi e le disfunzioni più evidenti dell'apparato amministrativo dell'Ente cui appartengono. Gli avvocati dipendenti appartenenti al ruolo legale, assumono però una responsabilità professionale e rispondono direttamente al legale rappresentante dell'Ente, a garanzia dell'indipendenza della professione, dell'autonomia di giudizio e di iniziativa tipica degli avvocati, rendendo incompatibile l'esercizio della professione stessa di avvocato al di fuori del ruolo legale dell'Ente di appartenenza per la sussistenza, comunque, di un rapporto di pubblico impiego. Ai sensi della legge professionale spetterebbero anche ai professionisti legali dipendenti i compensi di natura professionale, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente, ma spesso nei regolamenti interni questo tipo di compenso non è riconosciuto manifestandosi così l'evidente contrasto tra l'attività professionale svolta e la qualifica di lavoratore professionista dipendente. C'è qualcuno che ritiene che la situazione di eccezionale criticità degli uffici legali, conseguente ad un arretrato di enormi dimensioni, nonostante il carattere seriale delle controversie, dipenda appunto dalla circostanza che gli avvocati dipendenti non sono destinatari di compensi aggiuntivi quali quelli professionali. Da questo tipo di considerazione sembrerebbe che la responsabilità dell'elevato contenzioso delle amministrazioni debba attribuirsi agli avvocati pubblici. Non si è mai esaminata la difficoltà nella quale gli avvocati pubblici si dibattono per difendere le proprie amministrazioni e la tutela dei diritti delle stesse a fronte della inefficienza e spesso della incapacità dell'apparato amministrativo del quale anche loro pagano le conseguenze. I ritardi con i quali vengono trasmessi gli atti e i documenti che spesso non consentono la costituzione in giudizio nel rispetto dei termini previsti dalle norme procedurali; lo

Avvocatura pubblica: questa sconosciuta

Scritto da Michela Vassallo

Mercoledì 11 Aprile 2012 13:25

smarrimento di documenti attestanti l'interruzione dei termini prescrizionali o delle diffide la mancata registrazione dei contratti; il mancato rinnovo delle iscrizioni ipotecarie e così via, rendono spesso indifendibili le posizioni degli enti. E che dire dell'obbligo della stipula di una polizza professionale? E delle spese sostenute per l'iscrizione nell'elenco degli avvocati? E di non poter usufruire del part-time? E dell'obbligo di garantire comunque la presenza in udienza anche nelle giornate in cui il personale amministrativo non è in servizio per la chiusura obbligatoria? Non si sceglie di fare l'avvocato pubblico per caso o per "comodità". L'avvocato pubblico è in possesso di un titolo professionale, ha quasi sempre avuto accesso al posto per una specifica ulteriore selezione oltre all'esame di avvocato, subisce le limitazioni determinate dal duplice ruolo che riveste di dipendente e di libero professionista, spesso costretto a lavorare senza limiti di orario rispetto agli altri dipendenti. E' sufficiente la garanzia del posto fisso, alle dipendenze di un unico datore di lavoro, uno stipendio mensile e una pensione ordinaria a far ritenere gli avvocati pubblici dei privilegiati? E che dire della inadeguatezza dell'importo dello stipendio rispetto alla qualità e alla specializzazione necessaria per la difesa dell'Ente di appartenenza? E dei limiti di una struttura organizzativa spesso inadeguata che costringe l'avvocato a svolgere oltre all'attività professionale la maggior parte degli incombeni che spesso sono svolti dalla segretaria di studio? E che dire, infine, della differenza del rapporto economico tra i compensi riconosciuti per una sola consulenza ai professionisti del libero foro rispetto allo "stipendiuccio"? Forse basterebbe solo un po' più di rispetto e qualche riconoscimento in più per una categoria di soggetti che non possono essere equiparati agli altri dipendenti delle Amministrazioni (uscieri, ragioniere, geometra, assistente sociale o maestro), ma che pur in possesso di un titolo professionale hanno spesso dovuto rinunciare per ragioni varie all'esercizio della libera professione.

Michela Vassallo

Capo Avvocatura ATER Comune di Roma

Avvocato del Foro di Roma